

Verbale di accordo

In data 20/12/2012 si sono incontrati

i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali nelle persone di:

Natalino Giacomini e Maurizio Battistutta in qualità di rappresentanti FLC CGIL;
Maurilio Venuti in qualità di rappresentante CISL SCUOLA FRIULI VENEZIA GIULIA;
Ugo Previti in qualità di rappresentante UIL SCUOLA;
Giovanni Zanuttini in qualità di rappresentante SNALS - CONFISAL FVG;

i Rappresentanti degli Enti di Formazione Professionale della Regione Friuli Venezia Giulia nelle persone di:

Daniele Bacchet,
don Fabrizio Emanuelli,
Alessandro Infanti,
Paolo Mason,
Paola Stuparich,

PREMESSO

- che le Parti firmatarie del presente Accordo sono pienamente consapevoli degli effetti e delle ricadute che la situazione di profonda crisi del Paese ha anche sul settore della formazione professionale;
- che tale situazione è testimoniata dal progressivo calo del numero di Enti accreditati in Regione FVG e dal ricorso, negli ultimi due anni, da parte di alcuni di essi, a contratti di solidarietà e/o alla cassa integrazione in deroga;
- che il documento di Pianificazione Periodica delle Operazioni (PPO) finanziate dal FSE del 2012 ha messo a disposizione del sistema risorse finanziarie pari ad € 52.055.100, con una flessione rispetto al 2011 del 22% e rispetto al 2010 del 43%;
- che il documento di Pianificazione Periodica delle Operazioni per il 2013, ultimo anno di settennio del FSE, presenterà inevitabilmente un'ulteriore flessione delle risorse;
- che nulla ancora è noto rispetto alle risorse afferenti al settennio 2014 - 2020;
- che in data 18 luglio 2012 è entrata in vigore la legge 92/2012 introducendo nuove disposizioni in materia di mercato del lavoro;
- che è consapevolezza delle Parti che il sistema della formazione professionale del FVG ha sempre contribuito e tuttora contribuisce significativamente allo sviluppo economico e sociale del territorio e concorre fattivamente alla riduzione dell'abbandono scolastico e al sostegno dell'inserimento socio-lavorativo dei giovani con disabilità certificata;
- che è prioritario per le parti mettere in campo ogni iniziativa utile a salvaguardare gli attuali livelli occupazionali;
- che di fronte a tale scenario, caratterizzato dalla mancanza di concrete prospettive di mantenimento e consolidamento, il settore risulta decisamente frenato dalle minori risorse e dalle preoccupazioni derivanti dalla programmazione 2014 - 2020;
- che gli Enti e le Organizzazioni Sindacali sono consapevoli della necessità di un forte e sinergico impegno per restituire al sistema della formazione professionale del FVG vitalità e prospettive, partendo dalla riaffermazione del valore della contrattazione integrativa quale strumento fondamentale per affrontare le attuali difficoltà del settore ed aprire una nuova fase di consolidamento e di crescita qualitativa;
- che il livello della contrattazione regionale previsto dall'articolo 1 del CCNL della Formazione professionale 2011-2013, ha la finalità di rendere omogenea, in riferimento alle deleghe fornite dal CCNL stesso, la normativa giuridico-economica da applicare negli Enti di formazione del Friuli Venezia Giulia, al fine di evitare disparità di trattamento del personale che opera nel sistema di formazione regionale e che la contrattazione ha anche la finalità di costituire il Comparto regionale della formazione professionale valorizzandone le specificità;



tutto ciò premesso le parti concordano

di rinnovare il contratto regionale entro i termini previsti dal Contratto Nazionale.

Il Contratto regionale si compone delle seguenti Sezioni:

- Relazioni sindacali
- Informazione
- Formazione del personale
- Trattamento economico
- Organizzazione del lavoro
- Rapporti di lavoro
- Sicurezza sui luoghi di lavoro e tutele
- Salvaguardia dell'occupazione
- Previdenza complementare

di esaminare prioritariamente la Sezione relativa ai Rapporti di lavoro al fine di definire sulla medesima sezione una pre intesa che farà parte integrante del contratto regionale.

RAPPORTI DI LAVORO

ARTICOLO 1 - PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

In considerazione delle evoluzioni del sistema della formazione professionale e del sistema di finanziamento a bando la percentuale di dipendenti che è possibile assumere con contratto a tempo determinato rispetto al personale con contratto a tempo indeterminato in organico nell'Ente è del 30%. Le RSA/RSU e l'Ente potranno concordare un ulteriore 10%. Le RSA/RSU e gli enti con un numero di dipendenti non superiore a 15 potranno concordare un ulteriore 20% di assunzioni in deroga al CCNL fino ad un massimo del 50% del personale a tempo indeterminato. L'Ente fornirà alla RSA/RSU le motivazioni del richiesto incremento e vi sarà una verifica sulla eventuale stabilizzazione dei rapporti instaurati. I periodi di lavoro svolti con contratto a termine all'interno dello stesso Ente sono utili per il calcolo del P.E.O.I.

Il personale dipendente a tempo determinato ha diritto di precedenza nelle assunzioni di personale dipendente a tempo indeterminato (Allegato 4 punto I, comma 1, e punto L, comma 1, del CCNL vigente) effettuate entro un anno dalla data di scadenza e nella medesima qualifica a parità di professionalità. Tale diritto è esercitabile a condizione che la persona interessata ad esigerlo comunichi per iscritto entro 60 giorni dalla cessazione la disponibilità alla riassunzione.

Gli enti si impegnano a fornire entro il mese di dicembre le informazioni alla RSA/RSU ed alle OO.SS. regionali circa il numero dei rapporti a tempo determinato in essere, comprendenti il livello, il tipo di rapporto, la sede e la durata.

In caso di accordi sindacali riguardanti situazioni di crisi e di ricollocazione del personale, il personale dipendente a tempo indeterminato degli Enti di formazione professionale posto in mobilità ha un diritto di precedenza assoluto nelle assunzioni, a parità di professionalità nella medesima qualifica, all'interno del sistema.

ARTICOLO 2 – DEROGA AL TERMINE DI 36 MESI PER LA TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO DEI RAPPORTI DI LAVORO

Le Parti concordano di prorogare il periodo di 36 mesi di cui all'art. 5, co 4-bis, del D.Lgs 368/2001 portandolo a 48 mesi.

Gli Enti interessati dovranno comunicare, almeno un mese prima della scadenza dei 36 mesi, alle OO.SS. regionali firmatarie del presente contratto, il numero dei dipendenti coinvolti nella proroga del termine, indicando l'obiettivo esistente delle ragioni che giustificano la proroga stessa.



ARTICOLO 3 - LAVORO "IN SOMMINISTRAZIONE"

In applicazione dell'art. 9 del CCNL della F.P. è ammesso il ricorso alla somministrazione di lavoro, anche nella forma dello staff leasing, nella misura massima del 20% rispetto al personale con contratto a tempo indeterminato in organico nell'Ente.

ARTICOLO 4 - DEFINIZIONE DEI LIMITI COMPLESSIVI PER L'UTILIZZO DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E DEI CONTRATTI DI LAVORO "IN SOMMINISTRAZIONE"

Le flessibilità dei rapporti di lavoro normati dai precedenti art. 1 (lavoro subordinato a tempo determinato) e art. 3 (lavoro "in somministrazione"), comprese le quote eventualmente negoziate con le RSA, vanno considerate congiuntamente ed utilizzate entro i limiti seguenti:

- per gli Enti con numero di dipendenti a tempo indeterminato superiore a 15, la somma del personale assunto a tempo determinato e in somministrazione non potrà comunque superare il 45% dei lavoratori in organico a tempo indeterminato;
- per gli Enti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato pari o inferiore a 15, la medesima somma non potrà superare il 50% dei lavoratori in organico a tempo indeterminato.

ARTICOLO 5 - PERSONALE CON CONTRATTO PART TIME

a) Il lavoratore può richiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto part time. L'orario di part time non può essere inferiore al minimo INPS previsto. L'Ente, alla richiesta scritta del lavoratore, deve comunicare entro 10 giorni al richiedente l'accettazione o il rifiuto dell'istanza. Il diniego deve essere adeguatamente motivato.

b) Con riferimento all'art. 23, co.11 del CCNL FP i dipendenti con orario part-time che siano interessati a svolgere un orario full-time dovranno comunicarlo entro il 31 agosto di ciascun anno. Tale opzione avrà validità fino al 31 agosto dell'anno successivo. In mancanza di comunicazione il diritto di opzione contenuto nell'art. 23, co.11 citato non è esercitabile.

ARTICOLO 6 - TELELAVORO SUBORDINATO

Si concorda di sperimentare il modello lavorativo del telelavoro quale sistema di flessibilità del rapporto di lavoro con le seguenti modalità:

- Il dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato può richiedere in accordo con la Direzione di esercitare le modalità del telelavoro;
- Trascorsi 2 anni il dipendente può richiedere di ritornare alle modalità di lavoro attivo presso il CFP di cui è titolare;
- Le modalità pratiche di espletamento delle prestazioni lavorative tramite telelavoro concordate tra le parti devono risultare da atto scritto costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione della modalità di lavoro;
- In via di prima applicazione l'orario settimanale del telelavoratore prevede 4 giorni come telelavoro e 1 giorno di attività presso il CFP di cui è titolare;
- La retribuzione è quanto previsto dal CCNL e dal CCR vigenti;
- Il telelavoratore deve rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile da concordarsi a livello individuale o di Ente per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte dell'Ente. In caso di motivata impossibilità il lavoratore è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'Ente anche tramite via telematica;
- Il telelavoratore in riunioni programmate dall'ente è tenuto alla partecipazione per il tempo necessario per lo svolgimento delle riunioni stesse;
- Al telelavoratore è garantito il diritto all'attività sindacale che si svolge nell'ente tramite l'istituzione di una bacheca elettronica o altro sistema di connessione a cura dell'ente;
- L'ammontare delle ore di assemblea sindacale non sarà inferiore a quanto stabilito nel CCNL vigente;
- Le apparecchiature saranno acquistate, installate e manutenzionate dall'Ente e torneranno all'ente alla fine del rapporto di telelavoro;

my f... ..

A

M

##

M.P.

[Signature]

[Signature]


[Signature]

- I costi di funzionamento sono a carico dell'Ente;
 - Il telelavoratore è tenuto a garantire che apparati, informazione e dati siano trattati confidenzialmente secondo i criteri di sicurezza stabiliti dall'Ente;
 - Il telelavoratore non può eseguire lavoro per conto proprio o per terzi in concorrenza con l'attività svolta dal datore di lavoro da cui dipende;
 - Al telelavoratore devono essere garantiti tutti i requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008.
- Le modalità operative saranno concordate all'interno della contrattazione di Ente.


Pasian di Prato, 20 dicembre 2012

I Rappresentanti degli Enti di Formazione Professionale della Regione Friuli Venezia Giulia

Daniele Bacchet



don Fabrizio Emanuelli



Alessandro Infanti

Paolo Mason



Paola Stuparich



I Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali

FLC CGIL

Maurizio Battistutta




FLC CGIL

Natalino Giacomini



CISL SCUOLA FVG

Maurilio Venuti



UIL SCUOLA

Ugo Previti



SNALS ~~FVG~~ - CONFISAL **FVG**

Giovanni Zanuttini



NOTA A VERBALE DEGLI ENTI


ART. 1 – PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Gli Enti datoriali ritengono, dalla lettura integrata dei punti I ed L dell'Allegato 4 del CCNL, che il diritto di precedenza in capo ai lavoratori a tempo determinato valga esclusivamente in caso di assunzione a tempo indeterminato; provvederanno comunque ad inviare, congiuntamente alle parti rappresentate al Tavolo, un apposito quesito alla Commissione Paritetica Nazionale per l'interpretazione autentica impegnandosi fin d'ora al rispetto delle interpretazioni che verranno date.


Pasian di Prato, 20 dicembre 2012

I Rappresentanti degli Enti di Formazione Professionale della Regione Friuli Venezia Giulia

Daniele Bacchet




don Fabrizio Emanuelli



Alessandro Infanti



Paolo Mason



Paola Stuparich





NOTA A VERBALE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

ART. 1 – PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Con riferimento alle lettere L, primo comma, ed I, primo comma, dell'Allegato 4 del CCNL vigente, le Organizzazioni Sindacali regionali, ritenendo che il diritto di precedenza sia esercitabile anche nel caso di assunzioni a tempo determinato, dichiarano che chiederanno, congiuntamente alle parti rappresentate al Tavolo, alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all'art. 4 del CCNL di esprimersi in merito al fatto che il diritto di precedenza sia previsto anche nel caso di assunzione con un nuovo contratto a tempo determinato.

Pasian di Prato, 20 dicembre 2012

I Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali

| | | |
|-------------------------|----------------------|---|
| FLC CGIL | Maurizio Battistutta |  |
| FLC CGIL | Natalino Giacomini |  |
| CISL SCUOLA FVG | Maurilio Venuti |  |
| UIL SCUOLA | Ugo Previti |  |
| SNALS FVG - CONFSAL FVG | Giovanni Zanuttini |  |